



CORTE D'APPELLO DI ROMA  
SEZIONE PRIMA CIVILE

così composta:

Dr. Nicola Saracino

Presidente

Dr. Elena Gelato

Consigliere rel.

Dr. Maria Aversano

Consigliere

riunita in camera di consiglio,

nel giudizio di reclamo *ex* artt. 182 bis e 183 L.F. rubricato al numero 51368/2023 V.G. e

pendente

TRA

(C.F., P.I.

), con sede in

, rappresentata e difesa dall'avv.

reclamante

E

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.

), in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato

resistente

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del

Presidente pro-tempore, con sede legale in Roma, rappresentato e difeso dall'avv.

resistente

E

(p. iva

), AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (p. iva



reclamati

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

, società operante nel settore dei servizi connessi all'informatica, all'esito del deposito di un ricorso ex art. 161, sesto comma, l.f. e della concessione di termini da parte del Tribunale di Roma adito, il 5 agosto 2022 ha depositato ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis l.f., con allegata proposta di transazione fiscale; in data 23 novembre 2022 la società ha depositato un ricorso e relazione integrativa nel cui ambito ha reso nota la maggiore consistenza del debito tributario e, prendendo atto della mancata adesione dell'Agenzia delle Entrate alla proposta di transazione fiscale, ha richiesto l'omologazione dell'accordo nelle forme di cui all'art. 182 bis, quarto comma, l.f., considerato il valore determinante del credito facente capo all'amministrazione finanziaria e la maggiore convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria.

Al ricorso è stato allegato un piano industriale dal quale emerge un passivo pari ad € 9.504.229,00 (di cui € 7.985.637,00 per debiti tributari oggetto di transazione fiscale) ed un attivo pari ad € 1.037.301,00 (di cui € 87.976,00 per disponibilità liquide) e che si fonda: 1) sui flussi di cassa generati dall'attività in continuità nell'arco temporale compreso tra l'anno 2022 e l'anno 2024 pari ad € 1.196.606, asseritamente idonei a consentire il pagamento sia dei creditori non aderenti che di quelli aderenti; 2) sulla transazione ex art. 182 ter l.f. avente ad oggetto il debito nei confronti dell'Erario, pari a circa l'83% dell'indebitamento complessivo, con la quale si propone il pagamento di € 324.627,00 rispetto al maggior credito sopra indicato 3) sulla rinuncia a crediti e finanziamenti vs soci da parte del socio di maggioranza della ricorrente, , e delle persone fisiche dei suoi soci, per complessivi € 99.908,50.

Sulla base di tali previsioni e della relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la attuabilità dell'accordo, con particolare riguardo all'integrale pagamento dei creditori



non aderenti, ha previsto il pagamento del creditore aderente Erario nella misura sopra indicata e l'integrale pagamento di tutti gli altri creditori (dipendenti, fornitori, istituti di credito, enti previdenziali ed erario non compreso nella transazione fiscale), non aderenti, entro il termine di 120 giorni dall'omologa, per i crediti non scaduti, e di 120 giorni dalle rispettive scadenze, per gli altri.

Con provvedimento interlocutorio emesso in data 23 dicembre 2022 il Tribunale di Roma ha richiesto alla ricorrente di fornire chiarimenti, corredati da relazione integrativa, in ordine ai rilevati profili di contrasto con la disciplina di legge, ravvisati: nell'insufficienza delle risorse finanziarie previste nel piano rispetto alle relative attività solutorie; nella previsione, con riguardo ai creditori estranei all'accordo, di un programma di pagamenti articolato secondo una tempistica sviluppata in un arco temporale ben superiore alla moratoria di cui all'articolo 182 *bis*, primo comma, l.f., essendo stato previsto il pagamento dei creditori non aderenti in un arco temporale di tre anni (quanto agli istituti di credito) e di due anni (quanto a tutti gli altri creditori), senza che nell'attestazione fossero stati fornite delucidazioni in ordine al rispetto dei termini di pagamento previsti dalla legge ed alla stessa distinzione tra crediti estranei scaduti e non scaduti, determinante ai fini della decorrenza dei termini suddetti.

In replica a tali richieste, ha depositato una nota integrativa in data 10 gennaio 2023.

Tali chiarimenti non sono stati ritenuti esaurienti dal Tribunale, che con decreto emesso in data 21-22 giugno 2023 ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti depositato da il precedente 5 agosto 2022.

Il Tribunale di Roma, dopo aver dato conto dell'ambito del sindacato esperibile in sede di omologa di accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. (comprendente la verifica *"di tutti gli aspetti di legalità sostanziale e tra questi anche quelli inerenti la effettiva garanzia di soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge, ... in termini di plausibilità e ragionevolezza"*), si è in questi termini espresso: *"nel caso di specie sia il piano che l'attestazione appaiono affetti da assoluta inidoneità informativa; ed invero il piano ed il ricorso non contengono alcuna indicazione in ordine all'entità ed alla natura dei crediti "già scaduti" ovvero "non ancora scaduti" alla data dell'omologazione, limitandosi a proporre un "piano di rientro" dei debiti semplicisticamente distinti in "estranei all'Accordo" ed "inclusi nell'Accordo" (cfr. pag. 75 del piano e pag. 29 del ricorso); né possono ritenersi idonei a sanare la predetta carenza i "chiarimenti" resi da in data 10/1/2023, continuando a risultare omessa l'indicazione dei termini di adempimento sia dei debiti "estranei non scaduti" che di quelli "scaduti alla data di omologazione" ed essendo scarsamente intellegibile l'affermazione per cui i "debiti verso Banche ... rappresentano crediti estranei non scaduti che generano flussi*



finanziari in uscita in maniera integrale tra aprile 2022 e maggio 2022 per le c.d. <<carte di credito>> e per i c.d. <<anticipi su fatture>>, nonché secondo le scadenze originariamente previste dai rispettivi piani di rientro per <<mutui e finanziamenti>>” a fronte della mancata produzione dei relativi contratti da cui desumere le “originarie scadenze” e/o della loro specifica indicazione da parte della società istante; e parimenti è a dirsi per la relazione di cui all’art. 182 bis, co. 1 l.f. che non solo si limita a ricalcare pedissequamente il piano e i successivi “chiarimenti” senza fornire alcuna precisione e/o specificazione in ordine alla scadenza dei crediti “estranei all’accordo” ma giunge altresì ad affermare che “l’accordo di ristrutturazione risult[a] più favorevole per il ceto creditorio rispetto all’eventuale alternativa liquidatoria/fallimentare ... soprattutto in ragione del fatto che nel caso di omologazione dell’accordo di ristrutturazione è previsto l’apporto di finanza esterna a tutto vantaggio del ceto creditorio” e che “[l]e disponibilità liquide stimata alla data di consentono altresì di attestare l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei”, laddove il piano non prevede alcuna finanza esterna e le disponibilità liquide, pari ad € 87.976,00, sono con tutta evidenza insufficienti a garantire il soddisfacimento dei “debiti estranei” che per i soli “debiti verso Personale” ammontano ad € 131.264,00; a ciò va aggiunto che l’esistenza e la validità delle rinunce di crediti da parte della \_\_\_\_\_, socia di maggioranza della società istante, non risultano essere state oggetto di alcuna puntuale verifica da parte dell’attestatore sotto il profilo del corretto esercizio dei meccanismi decisionali e di controllo endosocietari; quanto infine alla attuabilità del piano sotteso agli accordi, deve rammentarsi che non è sufficiente che il piano “possa” realizzarsi e cioè che il professionista formuli una ragionevole previsione di possibile avveramento del piano, occorrendo piuttosto che l’attestatore dichiari che la realizzazione del piano è contraddistinta da una elevata probabilità, tendente alla certezza; in altri termini è necessario che la mancata realizzazione sia conseguenza di un evento straordinario normalmente imprevedibile e che il professionista incaricato attesti la possibilità di prevedere che l’imprenditore, una volta intervenuta l’omologa, avrà risorse tali da consentirgli di adempiere integralmente innanzitutto le obbligazioni verso i creditori estranei ma anche di pagare regolarmente i creditori sopravvenuti; ne discende che il piano di risanamento deve essere sottoposto ad approfondito stress test dallo stesso professionista incaricato di redigere la relazione di cui all’art. 182 bis, co. 1 l.f. al fine di verificare la tenuta dei risultati economici previsti, della loro capacità di generare liquidità e di assolvere alla proposta e ciò sia considerando l’ottica peggiorativa del cd. worst case (volumi di vendita al di sotto di quelli previsti, incremento del prezzo di acquisto delle materie prime, ecc.) sia considerando l’ottica migliorativa del cd. best case (volumi di vendita superiori rispetto a quelli previsti, contrattazione decisamente favorevole degli acquisti delle materie prime o dei costi per servizi, ecc.), laddove viceversa la relazione agli Atti a firma del dott. Coletta non contiene alcun “concreto”, “autonomo” e “ragionato” accertamento circa la tenuta delle valutazioni economiche fatte lungo tutto l’arco di durata del piano, limitandosi a riportare pedissequamente e senza alcuna analisi critica le previsioni di cui al “piano industriale 2022-2024” che,



*peraltro, a fronte del deficit - sia pure contenuto - di liquidità risultante nel c.d. worst case contemplano generiche e non riscontrate "azioni correttive" e dovendosi pertanto escludere l'effettiva verifica, da parte del professionista attestatore, dell'attuabilità dell'accordo e della sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori non aderenti attraverso l'assoggettamento del piano a prove di resistenza consistenti nella modifica in senso peggiorativo delle variabili critiche esposte ai rischi di avveramento individuati attraverso l'anamnesi dell'impresa al fine di riscontrare la sostanziale coerenza dell'accordo con i fabbisogni di piano, nonché sottoponendo il piano di tesoreria ad uno specifico stress test nel quale sia previsto il pagamento dei creditori non aderenti entro il termine di 120 giorni previsto dall'art. 182 bis, co. 1, lett. a) e b) l.f."*

Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo l'originaria ricorrente, sulla base di tre motivi. Con il primo motivo ha lamentato come il Tribunale fosse incorso in un errore metodologico, avendo esorbitato dal criterio di giudizio allo stesso facente capo nell'ambito del giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione.

A tal fine ha adottato come la verifica sulla "attuabilità" dell'accordo, considerata l'assenza di opposizioni, si sarebbe dovuta risolvere in un mero controllo di legittimità formale della proposta di accordo di ristrutturazione, di modo che il Tribunale avrebbe dovuto prescindere da ogni considerazione in ordine all'attendibilità delle conclusioni contenute nella relazione del professionista incaricato; in ogni caso ha evidenziato come, anche volendo ritenere sovrapponibile l'ambito del sindacato giudiziale esperibile in questa sede con quello relativo al concordato preventivo, il giudizio di non fattibilità "economica" si sarebbe potuto emettere solo a fronte di una manifesta inettitudine del piano connesso alla proposta di accordo a raggiungere gli obiettivi prefissati, nella specie affatto configurabile, dovendo ritenersi la completezza della relazione e l'assoluta ragionevolezza della conclusione ivi prospettata circa la attuabilità del piano.

Con il secondo motivo di reclamo ha lamentato come il Tribunale, dopo aver segnalato con un provvedimento interlocutorio le criticità a suo avviso prospettabili, e ricevuto i relativi chiarimenti, avesse poi inopinatamente ravvisato, solo in sede di decisione, carenze informative sull'ammontare, tipologia e data di scadenza dei crediti estranei agli accordi, il che si era anche risolto in un *vulnus* ai suoi diritti di difesa.

In ogni caso ha contestato l'effettiva configurabilità delle ipotizzate lacune, richiamando le indicazioni contenute nella proposta di accordo di ristrutturazione e nell'allegata documentazione.

Con il terzo motivo di reclamo ha adottato come il Tribunale avesse poi fatto mal governo della disciplina sulla ristrutturazione "coattiva" dei debiti fiscali e contributivi sotto un duplice profilo, posto che in primo luogo non aveva valutato l'alternativa fallimentare, integrante il



presupposto di applicabilità del *cram down* fiscale e contributivo, e per altro non aveva svolto alcuna considerazione sul fatto che la gran parte del debito erariale (e segnatamente la somma di cinque milioni di euro oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate, a seguito del disconoscimento e ripresa a tassazione di una serie di crediti per ricerca e sviluppo portati in detrazione dalla reclamante ai fini del pagamento delle imposte dirette) fosse contestato in giudizio.

Alla luce di tali considerazioni ha richiesto, in riforma o previo annullamento del decreto di diniego di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. reso dal Tribunale di Roma, l'omologazione dell'accordo suddetto anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 182 bis, quarto comma, l.f.

Si è costituito l'Inps, che ha richiesto un differimento dell'udienza in attesa della definizione dei giudizi tributari pendenti ed in subordine si è rimessa a giustizia.

Gli ulteriori creditori di , ai quali il reclamo è stato ritualmente notificato, non si sono costituiti nel presente giudizio.

All'udienza del 12 gennaio 2024 il Collegio si è riservato di decidere.

Nella stessa data l'Agenzia delle Entrate, informalmente comparsa in udienza, ha depositato in via telematica un'istanza di rimessione in termini, rilevando di essersi tempestivamente costituita in giudizio, entro il termine concesso dalla Corte, sebbene nell'ambito di un ruolo (quello contenzioso) diverso da quello di volontaria giurisdizione nelle cui forme era stato trattato il giudizio.

Ritenendo non imputabile e comunque emendabile l'errore ha richiesto di essere autorizzata a depositare la comparsa di costituzione nel giudizio di reclamo.

Il Collegio, con provvedimento in data 6 febbraio 2024, ritenendo sussistenti i presupposti per la rimessione in termini della resistente, ha disposto in tal senso ed ha fissato una nuova udienza al fine di consentire alla controparte l'esercizio del diritto di difesa.

Con la suddetta memoria difensiva l'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inesistenza di alcun accordo con i creditori, in ipotesi suscettibile di essere omologato.

A tal fine ha addotto come la reclamante non avesse sottoposto al Tribunale, né tantomeno provveduto a iscriverne presso il Registro delle Imprese, così come richiesto dal primo e secondo comma dell'art. 182-bis l.f., il testo di alcun accordo, accettato da almeno uno dei creditori le cui pretese creditorie fossero in ipotesi venute ad essere ridotte o elise (con l'ulteriore effetto che non



era neppure iniziato a decorrere il termine di trenta giorni per eventuali opposizioni), essendosi limitata a manifestare la volontà di addivenire ad una transazione fiscale con l'Agenzia delle Entrate, titolare di circa l'83% dell'esposizione debitoria complessiva, peraltro solo il tramite dell'istituto dell'adesione forzosà, stante la mancata manifestazione di consenso ad opera della stessa amministrazione.

A conferma dell'assunto ha evidenziato come tutti gli altri creditori fossero stati inseriti tra quelli non aderenti al piano e come neppure potessero essere ritenuti aderenti i soggetti che avevano rinunciato ai rispettivi crediti solo subordinatamente all'omologazione dell'accordo.

Su tali presupposti ha evidenziato come, di fatto, la richiesta omologazione del sedicente accordo di ristrutturazione si risolvesse nella fattispecie in una inammissibile omologazione di una transazione fiscale imposta, in evidente contrarietà alla *ratio* della disposizione di legge, di modo che la declaratoria di inammissibilità della richiesta di omologa resa dal Tribunale di Roma doveva essere confermata, seppure per una diversa ragione (pacificamente rilevabile d'ufficio, in quanto afferente agli stessi presupposti e condizioni di ammissibilità della domanda).

In subordine l'Agenzia delle Entrate ha comunque rilevato l'infondatezza del reclamo, dovendo a suo avviso essere condivise le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine alla non attuabilità del piano.

In proposito ha evidenziato come, anche volendo in ipotesi accedere all'avversa tesi relativa alla ridotta ampiezza del sindacato esperibile in sede di omologa degli accordi ex art. 182 bis l.f. in assenza di opposizioni, nella fattispecie la conclusione non fosse prospettabile, posto che per un verso non era come detto neppure iniziato a decorrere il termine per proporre opposizione, in assenza di alcun accordo pubblicato, e per altro la valutazione di maggiore convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa fallimentare, imposta in ragione della mancata adesione del creditore fiscale, era per definizione tale da rendere necessaria una stringente ponderazione della concreta fattibilità del piano sotteso all'accordo.

Tale valutazione doveva ad avviso della resistente concludersi negativamente e ciò non solo in ragione delle considerazioni svolte dal Tribunale con il provvedimento del giugno 2023, ma anche in considerazione del mancato aggiornamento delle previsioni di cui al piano, risalente all'anno 2022, alla luce dei risultati dell'esercizio 2023, che non erano coincidenti con quelli attesi ma avevano determinato uno scostamento, tra quanto previsto e quanto realizzato, di circa 150.000,00 euro, importo affatto trascurabile, considerata l'entità complessiva del "cash flow" atteso dalla continuità aziendale pari ad euro 324.627,00.



Alla luce di tali considerazioni l'Agenzia delle Entrate ha concluso per la conferma del provvedimento adottato dal Tribunale.

Alla fissata udienza del 21 febbraio 2024, che si è tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la reclamante ha depositato note scritte con le quali ha contestato l'ammissibilità dell'avversa costituzione ed in ogni caso le deduzioni ivi formulate.

La reclamante ha addotto come alla luce del quadro normativo vigente al momento del deposito del ricorso per omologa dell'accordo di ristrutturazione dalla stessa proposto, anteriore all'entrata in vigore delle modifiche di cui alla legge n. 103 del 2023, di conversione del D.L. 69/2023, non fosse prevista la necessità di partecipazione all'accordo "forzoso" di più di un creditore ed ha in ogni caso rilevato come fosse prospettabile una pluralità di aderenti all'accordo, dovendo in tale categoria essere compresi anche i soggetti che avevano rinunciato ai crediti sotto condizione dell'omologa (ipotesi "da qualificare alla stregua di una presupposizione"), non essendo una simile facoltà impedita dalla legge; ha poi evidenziato come le disposizioni vigenti al momento della domanda non imponessero alcuna percentuale minima di soddisfacimento del credito erariale, dovendo solamente valutarsi la maggiore convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria, nella fattispecie sicuramente ravvisabile.

Sotto questo profilo ha contestato le considerazioni svolte dall'Agenzia delle Entrate, rilevando come in pendenza del giudizio fossero stati pagati parte dei debiti scaduti e come l'attività caratteristica fosse utilmente proseguita, tanto che, da ultimo, era pervenuta liquidità necessaria all'immediato pagamento delle somme riconoscibili all'Agenzia nell'ipotesi di omologa dell'accordo e dei residui crediti nei confronti dei fornitori non aderenti.

Per l'effetto ha concluso per l'accoglimento del reclamo.

All'esito, la Corte si è riservata di decidere.

Preliminarmente, con riguardo alla richiesta di remissione in termini della resistente debbono qui essere ribadite le deduzioni di cui al provvedimento in data 4 febbraio 2024.

Secondo quanto da ultimo ritenuto dalla Suprema Corte, *"il deposito in via telematica, utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi, non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia in assenza di una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia per il raggiungimento dello scopo, una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia"* (in questi termini Cass., ord., 24.10.2022, n. 31371).





Nella fattispecie l'Agenzia delle Entrate si è costituita tempestivamente, mediante deposito telematico dell'atto entro il termine prescritto (come comprovato dalle ricevute delle PEC depositate in atti e risalenti al 2.1.2024, dunque a dieci giorni prima dell'udienza), talché, in adesione al richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi ammissibile la sua costituzione.

In contrario non appaiono decisive le deduzioni svolte dalla reclamante, la quale ha evidenziato la facoltà della controparte di porre rimedio all'errore nei dieci giorni intercorsi tra il (tentativo di) deposito e l'udienza, posto che la decadenza si era in quel momento già verificata, di modo che la resistente avrebbe comunque dovuto chiedere di essere rimessa in termini ed il fatto che ciò sia avvenuto il giorno della prima udienza invece che nei dieci giorni compresi tra il tentativo di deposito e la data dell'udienza appare irrilevante.

In ogni caso appare dirimente evidenziare come le difese svolte dall'Agenzia delle Entrate, con particolare riguardo a quelle formulate in via principale, attengano a questioni rilevabili d'ufficio, in quanto afferenti ai presupposti di ammissibilità della domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione, di modo che, anche a prescindere dalla costituzione della resistente, sarebbero potute e dovute essere vagliate da questa Corte d'ufficio.

Tanto premesso, si ritiene che il reclamo non sia suscettibile di accoglimento.

L'istanza di omologazione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. depositata da sr.l. è ad avviso di questa Corte inammissibile, difettando alcun accordo suscettibile di omologazione.

Preliminarmente si osserva come le questioni di cui si tratterà, sebbene non dibattute nella prima fase del giudizio, possano essere deliberate nella presente sede, posto che *“il reclamo di cui all'art. 182-bis... è strumento ampiamente devolutivo e, in ipotesi di diniego di omologazione, attribuisce al giudice del reclamo la materia del contendere nella sua interezza”* (in questi termini, Cass., 8 maggio 2019, n. 12064, in motivazione).

Al di là del formale riferimento, contenuto nel ricorso per omologa, *“all'approvazione dell'accordo di cui all'art. 182 bis L.F. e della connessa transazione fiscale”*, il preteso accordo di ristrutturazione del debito raggiunto da                    con i propri creditori deve ritenersi coincidente con la transazione fiscale, il che è a ben vedere ammesso dalla stessa ricorrente e risulta dalla documentazione posta a fondamento della domanda (ricorso per omologa di accordo di ristrutturazione, piano industriale che dovrebbe sostenerlo, relazione dell'esperto).



Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla si basa invero, in via esclusiva, sull'adesione dell'amministrazione finanziaria alla transazione fiscale, adesione che, stante il mancato consenso prestato dall'Agenzia delle Entrate, dovrebbe intervenire in modo forzoso.

L'Agenzia delle Entrate è infatti indicata quale unico (possibile) creditore aderente, in ragione appunto della sua auspicata adesione forzosa per effetto del meccanismo del *cram down*, mentre tutti gli altri creditori della società diversi dal fisco (dipendenti, fornitori, istituti di credito, erario non compreso nella transazione fiscale, enti previdenziali) sono considerati, dalla stessa , quali creditori estranei all'accordo, tanto che se ne prevede l'integrale soddisfacimento.

Del resto, specularmente, non si può che prendere atto del fatto che non sia rinvenibile in atti alcun testo di accordo di ristrutturazione con eventuali creditori diversi dall'amministrazione finanziaria , tali non potendo ritenersi, nemmeno nella prospettazione resa dalla stessa nell'ambito dell'originario ricorso ex art. 182 bis l.f., le dichiarazioni unilaterali di rinuncia ai crediti allegate alla relazione dell'esperto, rese dalla società detentrica delle quote dell'odierna reclamante e dalle persone fisiche dei suoi soci.

In quella sede la ricorrente non ha invero considerato tali rinunce quali integranti un accordo in ipotesi suscettibile di omologazione da parte del Tribunale, tanto da non avere come detto predisposto alcun corrispondente testo di accordo suscettibile di deposito presso il registro delle imprese, ma quali accordi *a latere* del piano di ristrutturazione, idonei a sostenerne l'attuazione.

Per quanto necessario, avuto riguardo alle deduzioni formale dalla reclamante in esito alla costituzione dell'Agenzia delle Entrate, pare dirimente rilevare come l'efficacia delle suddette rinunce sia stata subordinata alla condizione sospensiva dell'omologazione dell'accordo, di modo che le manifestazioni di volontà abdicativa dei relativi crediti non possono ritenersi, esse stesse, parti dell'accordo da omologare, bensì pattuizioni accessorie all'auspicato raggiungimento di un accordo (forzoso) con l'Erario.

Il riferimento di parte reclamante alla necessità di qualificare detta condizione quale una "presupposizione" non appare poi comprensibile, posto che per un verso la suddetta ipotesi appare eterogenea rispetto al caso di specie (in cui l'efficacia del negozio non è stata condizionata ad una situazione di diritto, comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere certo e obiettivo, elevata a presupposto condizionante il negozio pur in mancanza di un espresso riferimento alla stessa nell'ambito del negozio, ma è stata esplicitata quale condizione sospensiva dell'efficacia della dichiarazione di rinuncia, relativa ad un fatto incerto nell'*an*), e per altro l'effetto della condizione inespressa sarebbe comunque analogo a quello derivante da quella espressa.



In definitiva, alla luce di quanto sinteticamente rilevato, nella fattispecie non preesiste alcun accordo da omologare, quand'anche con un unico creditore ulteriore rispetto all'amministrazione finanziaria, posto che l'accordo verrebbe raggiunto unicamente con il fisco e solo per effetto della valutazione giudiziale di maggiore convenienza delle condizioni offerte in suo favore dalla ricorrente nell'ambito della proposta di transazione fiscale, rispetto all'alternativa fallimentare.

L'oggetto del ricorso proposto da \_\_\_\_\_ non è dunque la richiesta di omologazione di un "accordo" di ristrutturazione, bensì l'omologazione di una "transazione fiscale imposta" all'Agenzia delle Entrate, per il tramite del meccanismo del "cram down".

Una simile possibilità non è ad avviso di questa Corte ammissibile.

Sebbene non siano nella fattispecie applicabili, *ratione temporis*, le disposizioni introdotte dalla legge 103/2023, la conclusione è conforme alle previsioni di cui alla legge fallimentare, che comunque presupponeva la necessità della preesistenza di un accordo di ristrutturazione, rispetto al quale si inserisse, in maniera determinante, la percentuale facente capo al creditore forzosamente aderente, atta a consentire il raggiungimento della percentuale minima di legge.

La conclusione discende dallo stesso tenore letterale della norma, che disciplina gli "accordi di ristrutturazione dei debiti", prevedendo, tra l'altro, la necessità del loro deposito ed iscrizione nel registro delle imprese da parte del soggetto che ne richieda l'omologazione (ai fini dell'efficacia delle misure protettive previste dalla legge e della decorrenza del termine per proporre opposizione); la suddetta previsione normativa implica dunque la necessità della preesistenza degli "accordi di ristrutturazione", rispetto al momento -per definizione successivo- in cui il giudice è chiamato ad effettuare la valutazione di maggiore convenienza della proposta di transazione fiscale o previdenziale rispetto alle alternative liquidatorie, ai fini dell'adesione forzata dei relativi creditori agli accordi suddetti.

Oggetto dell'omologazione da parte del tribunale, in altri termini, è il preesistente accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui si prevede come detto la pubblicazione nel registro delle imprese al momento del deposito della domanda (incombente del quale non si ha evidenza nel presente giudizio, non risultando la circostanza dalla visura camerale prodotta in atti dalla reclamante) nel quale si inserisce la proposta di transazione fiscale.

Analogamente, lo stesso tenore dell'art. 182 bis, quarto comma, l.f., nel prevedere che "Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma"(e sempre che risulti



più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria) presuppone invero, sotto il profilo logico, che accordi di ristrutturazione siano stati raggiunti con altri soggetti, l'ammontare dei cui crediti non raggiunga il 60%, di modo che si renda necessaria l'estensione al creditore pubblico (in presenza dei presupposti di legge), per ovviare al mancato raggiungimento della maggioranza.

Si è detto come, nella fattispecie, non preesistesse alcun accordo con i creditori concorsuali, che sono stati tutti considerati dall'odierna reclamante quali creditori non aderenti e per l'effetto destinati ad essere soddisfatti per l'intero.

Non si è dunque verificata la "precondizione" per l'invocata operatività del *cram down* e cioè appunto il previo accordo raggiunto tra debitore e creditori (concorsuali), per la cui omologazione sia poi determinante l'adesione anche dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, eventualmente raggiunta per effetto del descritto meccanismo di adesione forzosa.

L'interpretazione qui prospettata, del resto, appare coerente con la *ratio* sottesa alla introduzione del meccanismo del *cram down*, che era quella di superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate della crisi di impresa spesso registrate nella prassi (così la relazione di accompagnamento al d. lgs. 14 del 2019), nel prevalente "interesse concorsuale" sotteso (anche) alla procedura in oggetto (in argomento, Cass., sezioni unite, 25 marzo 2021, n. 8504).

Ebbene, se si giungesse a ritenere ammissibile un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis, come quello di specie, fondato sulla ristrutturazione dell'unico debito facente capo all'amministrazione finanziaria, a fronte dell'integrale soddisfazione di tutti gli altri creditori ad essa rimasta estranei (che nella fattispecie esistevano ed erano titolari di una percentuale di circa il 20% del totale dei debiti, di modo che, a differenza dall'ipotesi in cui l'imprenditore in stato di crisi abbia come unico creditore concorsuale l'Agenzia delle Entrate, sarebbero potuti essere coinvolti nell'accordo di ristrutturazione), non sarebbe configurabile alcun interesse concorsuale in funzione del quale sacrificare la volontà del fisco a quella del debitore.

Così ragionando, l'istituto del *cram down*, da strumento funzionale a superare la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali ad un accordo concluso con altri creditori concorsuali, si trasformerebbe nell'imposizione a tali soggetti pubblici di una soluzione unilaterale predisposta dal debitore, alla quale nessun altro creditore ha accettato di aderire.

La conclusione non pare sostenibile, in quanto tale da implicare una distorsione degli strumenti offerti per la regolamentazione della crisi.

In contrario non appare poi dirimente l'argomento valorizzato dalla reclamante, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 1 bis del d.l. 69/2023, convertito con l. 103/23.



Nella fattispecie, infatti, non si discute della percentuale di creditori già aderenti a prescindere dall'amministrazione finanziaria rispetto al totale dei crediti, né della percentuale di soddisfacimento di quest'ultima in relazione al credito complessivo dalla stessa vantato, questioni sulle quali ha inciso la suddetta normativa, bensì della stessa esistenza di creditori aderenti ulteriori rispetto all'amministrazione finanziaria.

Tale aspetto non viene innovato dalle norme sopravvenute, che si occupano come accennato di imporre limiti minimi di soddisfacimento dei crediti fiscali e previdenziali e minime percentuali di rapporto tra i suddetti creditori e quelli originariamente aderenti all'accordo, dando così per scontata la loro necessaria preesistenza, anche alla luce del regime normativo previgente.

In ragione delle considerazioni esposte l'"accordo" di ristrutturazione del debito che chiede di omologare, mediante il meccanismo dell'adesione forzata dall'Agenzia delle Entrate, non corrisponde ad avviso di questa Corte al modello legale di cui all'art. 182 bis l.f. (nel senso qui prospettato, Corte d'Appello di Milano, 23 febbraio 2023; Corte d'Appello di Firenze, 14 ottobre 2022).

Il reclamo deve pertanto essere rigettato, con conseguente conferma del provvedimento di inammissibilità dell'istanza di omologazione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. emesso dal Tribunale di Roma, seppure in forza di un dirimente rilievo, restando poi assorbita ogni considerazione sulle ulteriori questioni dibattute tra le parti.

La pronuncia sulle spese di lite, nei rapporti tra la reclamante e l'Agenzia delle Entrate, segue la soccombenza.

Nei rapporti tra e l'Inps si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che la reclamata si è rimessa a giustizia e dunque non è ravvisabile una soccombenza in senso tecnico di quest'ultima.

Deve infine essere accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002.

#### PER QUESTI MOTIVI

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società , rubricato al n. 51368/2023 V.G., ogni altra conclusione, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- 1) *rigetta* il reclamo;



- 2) *condanna* la reclamante alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida, d'ufficio, in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori come per legge;
- 3) *compensa* le spese di lite nei rapporti tra la reclamante e l'Inps;
- 4) *dichiara* la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002.
- Così deciso in Roma il giorno 26 febbraio 2024.

Il Consigliere Estensore

Dr. Elena Gelato

Il Presidente

Dr. Nicola Saracino

